

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione - Fondatori - Sede

La IIGM Foundation (Italian Institute for Genomic Medicine), di seguito indicata per brevità "la Fondazione", è stata costituita dalla Compagnia di San Paolo nonché dal Politecnico di Torino e dall'Università degli Studi di Torino che hanno successivamente rinunciato ai diritti loro spettanti ai sensi dello Statuto, ivi compreso quello di nominare parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicato senza indugio alla Regione Piemonte per l'aggiornamento del relativo registro.

Articolo 2 - Durata

La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro e opera sul territorio della Regione Piemonte, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca di eccellenza e formazione avanzata nel campo della genetica, della genomica e della proteomica umana, ivi comprese le scienze della vita e in particolare la medicina traslazionale e la biomedicina, con il concorso di tutte le discipline scientifiche, tecniche e tecnologiche a esso collegate e con particolare attenzione alla dimensione bioetica.

La Fondazione promuove la cooperazione con i diversi soggetti pubblici e privati operanti nei predetti campi tematici anche attraverso l'applicazione, la valorizzazione e la diffusione dei risultati delle ricerche.

La Fondazione inoltre favorisce iniziative d'interazione e collaborazione tra discipline, con particolare attenzione all'impatto sul contesto socio-economico in cui opera.

A tal fine la Fondazione può intraprendere le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può partecipare o costituire enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

Articolo 4 - Sostenitori

Possono assumere la qualifica di Sostenitore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti e le società che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, secondo predeterminate modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione stesso, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con il conferimento o la messa a disposizione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione e approvati dagli Organi competenti.

La qualifica di Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo nel quale il contributo, nelle varie forme indicate, sia stato regolarmente fornito.

La cessazione della fornitura del contributo deve essere portata dal Sostenitore a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre mesi.

Nel caso di perdita della qualifica di Sostenitore, l'interessato deve comunque onorare gli impegni assunti.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
- b) dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte del fondatore Compagnia di San Paolo o di Sostenitori ovvero di altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

Articolo 6 - Proventi

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- b) i contributi del fondatore Compagnia di San Paolo e dei Sostenitori;
- c) ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
- d) donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- e) proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Articolo 7- Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e l'eventuale Vice Presidente;
- c) l'eventuale Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti variabile da tre a cinque, incluso il Presidente, nominati dal fondatore Compagnia di San Paolo.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il fondatore Compagnia di San Paolo provvede alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e il fondatore Compagnia di San Paolo deve provvedere a effettuare le relative nomine.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica

Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Scientifico, senza diritto di voto e con diritto di intervento su questioni inerenti la conduzione della ricerca e la direzione scientifica.

Il Presidente designa, di volta in volta, il soggetto cui affidare la verbalizzazione, che può anche essere esterno al Consiglio.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Segretario Generale del fondatore Compagnia di San Paolo o un suo delegato.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) su proposta dell'eventuale Comitato scientifico e del Direttore scientifico approva i programmi di attività, verificandone la compatibilità economica-finanziaria, e ne controlla periodicamente lo stato di attuazione, suggerendo eventuali modifiche;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;

- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la relativa relazione sull'attività svolta;
- d) può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;
- e) nomina il Direttore Scientifico su proposta del Presidente;
- f) nomina, su proposta del Direttore Scientifico, eventuali coordinatori di programma scientifico;
- g) costituisce eventualmente il Comitato Scientifico, ne approva il regolamento interno di funzionamento e ne nomina i membri;
- h) può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore Scientifico ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
- i) approva le modifiche del presente Statuto, nei limiti di legge, nonché lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- l) può procedere, senza modificare il presente Statuto, al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito dello stesso Comune;
- m) attribuisce la qualifica di Sostenitore.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, lo stesso deve essere sostituito tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Scientifico.

Il Vice Presidente (se nominato), in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Egli esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora con il Presidente e l'eventuale Comitato Scientifico:

- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione nonché al controllo dei risultati;
- b) alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Direttore Scientifico inoltre:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) può proporre al Consiglio di Amministrazione i coordinatori di programma scientifico.

Il Direttore Scientifico esercita altresì i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico rimane in carica per tre esercizi finanziari e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Lo stesso può essere rinnovato.

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere riconosciute competenze ed esperienze di carattere scientifico biomedico e di gestione della ricerca scientifica.

Articolo 13 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, eventualmente costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, determina le modalità per il proprio funzionamento e le comunica al Consiglio di Amministrazione, che le approva.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori, almeno una volta all'anno anche con mezzi di telecomunicazione.

Può istituire, di iniziativa propria, Commissioni più ristrette a carattere consultivo chiamandone a far parte anche soggetti che non fanno parte del Comitato Scientifico stesso.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Compiti di carattere consultivo del Comitato Scientifico sono:

- a) esprimere il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formulare proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) valutare la coerenza dei programmi di ricerca con gli scopi della Fondazione e verifica i risultati ottenuti.

Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 14 - Organo di Controllo

La Fondazione si dota di un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e da un membro supplente nominati dal fondatore Compagnia di San Paolo la quale, all'atto della nomina, indica quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'arti-

colo 2397, comma secondo, del codice civile fermo restando che almeno un effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis salvo del codice civile che per disposizione di legge o per determinazione del fondatore Compagnia di San Paolo la revisione legale dei conti non debba essere affidata ad un soggetto esterno, Revisore legale dei Conti o una società di revisione, iscritto nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione.

All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal fondatore Compagnia di San Paolo all'atto della nomina.

Articolo 15 - Bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, con la relativa relazione sull'attività svolta.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 16 - Estinzione

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'articolo 27 del codice civile

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti al fondatore Compagnia di San Paolo che li destinerà al perseguimento di finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 17 - Norma transitoria

I componenti l'organo amministrativo e quello di controllo in carica alla data del 26 novembre 2018 scadono alla data di approvazione da parte della Regione Piemonte delle modifiche statutarie deliberate nella medesima data.

Per le nomine dei nuovi organi non si tiene conto dei mandati precedenti le predette modifiche.

Articolo 18 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano i principi generali di diritto e le norme del codice civile in materia.

Firmato:

Ruggero DE MARIA MARCHIANO

Remo Maria MORONE